

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ORGANISMI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

approvato con deliberazione C.P. n. 136 del 29.11.2000

ART.1

Norma Generale

1. L'Amministrazione Provinciale concede, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni, organismi ed enti pubblici e privati, anche se non riconosciuti, che operano senza fini di lucro nei seguenti settori:

- settore dello sviluppo economico
- settore turistico
- settore culturale
- settore della pubblica istruzione
- settore sportivo
- settore socio assistenziale
- settore dell'ambiente.

ART. 2

Tipologia degli interventi

1. I contributi e le altre forme di sostegno economico-finanziario vengono concessi per concorrere ad iniziative e progetti che, nelle materie indicate nel precedente articolo, la Provincia ritenga meritevoli di sostegno.

ART. 3

Modalità per la presentazione della domanda e documentazione necessaria

1. I soggetti di cui all'art. 1, al fine di accedere ai contributi e alle altre forme di sostegno economico – finanziario, devono presentare apposita istanza nei periodi dal 1 gennaio al 28 febbraio e dal 1 al 31 luglio di ogni anno nel quale si svolgerà l'iniziativa.

I suddetti termini per la presentazione delle richieste saranno adeguatamente pubblicizzati.

2. La richiesta, indirizzata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Siena e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità;
- b) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della L.2.5.1974 n. 115, dall'art. 4 della L.18.11.1981 n.659 e successive modificazioni;
- c) descrizione dell'iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo e l'indicazione della data o del periodo nel quale si svolgerà l'attività;
- d) preventivo delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione e ammontare del contributo richiesto;
- e) eventuali finanziamenti erogati a sostegno dell'iniziativa da altri Enti e soggetti pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti;

3. La Provincia si riserva di assumere ogni altra informazione utile al fine delle proprie determinazioni.

ART. 4

Modalità per la concessione

1. I Servizi provvedono, ciascuno nell'ambito delle materie di propria competenza, all'istruttoria delle domande pervenute al fine di sottoporle, corredate da apposito parere, all'esame della Giunta per l'approvazione con un unico atto deliberativo;

2. La Giunta Provinciale entro i 30 giorni successivi ai termini di scadenza di cui all'art. 3 comma 1 per la presentazione delle richieste di contributo, delibera il programma di interventi nel quale verranno indicate le iniziative e

i progetti ammessi a contributo nell'anno in corso ed il relativo importo. Nella suddetta deliberazione saranno altresì indicati i soggetti non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. Nella deliberazione adottata nella seconda parte dell'anno potranno essere inserite le iniziative che si svolgono in tale periodo e che non erano state precedentemente finanziate per una insufficiente disponibilità di fondi.

4. Avvenuta l'effettuazione dell'iniziativa per la quale è stato chiesto il contributo, dovrà essere presentata all'Amministrazione Provinciale una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 403/98, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione beneficiaria, dalla quale risulti la rendicontazione della somma concessa, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento della manifestazione, la partecipazione e i risultati conseguiti;

5. Successivamente, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta rendicontazione e con parere favorevole del Dirigente del Servizio competente all'istruttoria, in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta, il Servizio al quale sarà assegnato il budget per i contributi provvederà alla erogazione degli stessi con determinazione dirigenziale;

ART. 5

Rendiconto e conseguenze in caso di inadempimento

1. La mancata presentazione della rendicontazione, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.

2. Nel caso che dal rendiconto risulti che una parte del contributo concesso non sia stato speso, si procederà all'erogazione limitatamente alla somma effettivamente utilizzata.

ART. 6

Contributi erogabili d'ufficio

1. La Provincia può erogare i suddetti contributi anche di propria iniziativa, fermo quanto stabilito dall'art. 4, commi 3 e 4 e dall'art. 5 del presente regolamento, per manifestazioni, progetti e iniziative promosse, coordinate o patrocinate dalla Provincia in quanto corrispondenti ad interessi ritenuti di carattere preminente, o in occasione di eventi calamitosi o di particolare eccezionalità.

ART. 7

Contenuti dell'atto di erogazione

1. La effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti della Provincia relativi agli interventi di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 12 della L.241/1990.

ART. 8

Esclusione

1. Il presente regolamento non si applica per l'erogazione di contributi concessi dalla Provincia in base a normative comunitarie, nazionali, regionali, per contributi con destinazione vincolata e per le forme di sostegno economico di natura assistenziale.

2. Non si applica altresì per l'erogazione di contributi ad enti, consorzi e società ai quali partecipi l'Amministrazione Provinciale, i quali dovranno comunque far pervenire apposita richiesta, adeguatamente motivata e documentata.

3. E' inoltre esclusa l'applicazione del presente regolamento alle richieste di contributo avanzate dalle Istituzioni Scolastiche per progetti ed attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei Piani di Offerta Formativa..

ART. 9

Trattamento fiscale

1. Nei casi contemplati dall'art. 28 del DPR 29.09.1973 n° 600, all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

ART. 10

Trattamento dati personali e Albo dei beneficiari

1. I Dirigenti dei Servizi sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti.

2. Presso il Servizio Finanziario è tenuto l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma della L.241/90 e successive modificazioni e del DPR 7.4.2000 n°118, aggiornato annualmente ed inserito sul sito Internet della Provincia.

3. Ciascun Dirigente responsabile di Servizio, sulla base delle determinazioni adottate per l'erogazione dei contributi, dovrà provvedere ad inviare periodicamente, su supporto informatico, al Servizio Finanziario, i dati relativi ai beneficiari dei contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica, al fine di consentire l'aggiornamento dell'albo.

[nuovoregolamentocontributi]